



Prot. n. 86824

Ord. n. 22

OGGETTO: Palio 16 agosto 2024 – Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n. 9 del 18 ottobre 2024 recante numero di protocollo 81786, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Nobile Contrada del Nicchio, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 18 ottobre 2024;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex art.* 98 comma 4 del Regolamento, protocollo in entrata n. 83552 del 25 ottobre 2024;

Considerato che:

- la Contrada ha presentato una memoria, corredata da sedici (16) allegati (documenti, video e perizia), sostanzialmente eccependo:

1) in riferimento alla contestazione di addebito di cui al punto 1 dell'ordinanza dell'Assessore Delegato (di seguito l' "A.D."):

- a) che sussisterebbe una gerarchia delle fonti fra la Relazioni dei Deputati della Festa e le altre Relazioni contemplate dal Regolamento, contestando la non attendibilità della Relazione del Mossiere;



b) l'inesistenza di un nesso di causalità tra la condotta del Fantino Federico Guglielmi detto Tamurè e la caduta del fantino della Contrada di Valdimontone Jonatan Bartoletti detto Scompiglio;

c) che il Mossiere avrebbe tenuto una erronea condotta cagionando la caduta del fantino della Contrada di Valdimontone per non aver tempestivamente abbassato il canape e che, comunque, il fantino Bartoletti avrebbe regolarmente corso il Palio non subendo alcun incidente senza riportare infortuni;

d) che l'azione del fantino della Nobile Contrada del Nicchio (l'aver sporto il gomito) è da ritenersi una azione difensiva rispetto alle paventate condotte del fantino della Contrada di Valdimontone volte ad ostacolare il fantino ed il cavallo della Nobile Contrada del Nicchio;

e) la non corretta postura del fantino della Contrada di Valdimontone e l'essere quest'ultimo atleticamente e fisicamente in difficoltà, tanto da risultare impreparato, a causa dell'infortunio subito nel corso del Palio di luglio 2024;

f) la legittimità della condotta del Fantino della Nobile Contrada del Nicchio, tenuto conto di tutto quanto rassegnato nella memoria difensiva prodotta da quest'ultima Contrada, nonché di quanto rappresentato mediante la consulenza tecnica di parte ed il pedissequo elaborato peritale (relazione tecnica) e gli ulteriori allegati;

g) che la condotta del fantino (sporgere il gomito) rappresenta un comportamento privo di disvalore, mai punito nella storia della Giustizia Paliesca;

2) circa la contestazione di addebito di cui al punto 2 dell'Ordinanza dell'A.D.:

a) l'inattendibilità della Relazione del Mossiere a causa della descrizione dei fatti in modo abnorme e non corrispondente a quanto effettivamente verificatosi durante le fasi della Mossa;



b) la discrasia tra quanto rassegnato nella Relazione dei Deputati della Festa e la Relazione del Mossiere, nonché la preminenza della prima relazione anche in riferimento alla sua attendibilità;

c) l'estraneità della Contrada e del proprio fantino rispetto alle azioni di "*continuo disturbo e schiacciamento nei confronti della rivale e di tutte le altre Contrade*" ed alla "*compromissione delle posizioni*", nonché l'irriducibilità ai predetti della genesi della "*situazione di grande confusione*", quanto sopra per i motivi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l del punto III della memoria difensiva;

3) l'insussistenza della responsabilità a carico della Contrada, ai sensi dell'art. 101 del Regolamento per il Palio, in quanto non applicabile *de plano bensì* soltanto qualora la condotta posta in essere sia stata tale da "*provocare incidenti o tumulti o tale da turbare il regolare svolgimentodel Palio..... o di ogni altro fatto o atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione*", evidenziando poi il significato che, a parere della Contrada, debba attribuirsi alla locuzione "*regolare svolgimento della celebrazione*";

la Contrada sottolinea altresì gli effetti nefasti, in senso lato, di una eventuale attribuzione della predetta responsabilità, in circostanze del genere, che andrebbero a ripercuotersi sulla scelta del fantino e sul suo *modus operandi* nell'intento di danneggiare l'avversaria. Circostanze, queste ultime, che non ricorrerebbero nel caso *de quo*, secondo la Contrada, alla luce della scelta di un giovane fantino come Tamurè che intende affermarsi.

La Nobile Contrada del Nicchio richiama, inoltre, dei precedenti sanzionatori in tema di responsabilità *ex art.* 101 del Regolamento auspicando, in caso di comminazione della sanzione per la responsabilità *de qua*, la parità di trattamento rispetto alla Contrada di Valdimontone ed alle altre Contrade.

Nelle conclusioni la Nobile Contrada del Nicchio, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che nella denegata ipotesi di applicazione dell'art. 101 del Regolamento, ai sensi dell'art. 99 *bis*, i precedenti siano tenuti in adeguata considerazione, e che comunque l'A.D., ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, proceda all'archiviazione dell'addebito.



Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n. 435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, comma 2, del Regolamento;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato, in riferimento a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 17 agosto c.a., quanto emerge dai seguenti atti:

a) dalla Relazione dei Deputati della Festa, che testualmente recita: *“Nella parte alta il fantino della Nobile Contrada del Nicchio ha ricevuto un avvertimento e un richiamo ufficiale da parte del mossiere, in quanto, pur mantenendo il proprio posto, spingeva la rivale Contrada di Valdimontone verso il basso con conseguente compressione delle altre Contrade. Dopo circa 25 minuti di mossa, il fantino della Nobile Contrada del Nicchio ha sporto il gomito verso quello della Contrada di Valdimontone; il cavallo della Contrada di Valdimontone scartava e conseguentemente cadeva il fantino”*;

b) dalla Relazione degli Ispettori della Pista che letteralmente si trascrive: *“Dopo ulteriori 5 minuti, a seguito di un contatto volontario con il gomito da parte del fantino del Nicchio, il fantino del Valdimontone cade nonostante l'abbassamento prudenziale del canape da parte del mossiere;*

“ Al tempo stesso il Nicchio viene richiamato ufficialmente dal mossiere per un posizionamento, reiterato, troppo basso”;



c) dalla Relazione del Mossiere che fedelmente si riporta: *“Un abbassamento cautelativo ad una forzatura improvvisa da parte della Contrada del Valdimontone, ma motivata da una scorrettezza del fantino del Nicchio che provoca, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo trovando anche il fantino impreparato (che, poi, cadrà a terra).*

Un avvertimento ed un richiamo ufficiale al fantino del Nicchio per il continuo disturbo e schiacciamento di tutte le Contrade verso il basso, compromettendo, quindi, anche la stabilità delle posizioni.”;

Visto che quanto sopra trova conferma anche nei filmati ufficiali del C.T.P.S. allegati alla relazione dei Deputati della Festa;

Analizzata la memoria della Nobile Contrada del Nicchio, corredata da sedici (16) allegati, alla quale si rimanda, ritenendosi comunque integralmente riportata e trascritta nel presente atto;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, commi 1 e 2 , i quali recitano:

“Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio.”

“E’ altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento [...]”;

- art. 87 che dispone: *“Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70”;*



- art. 67, comma 1, che prevede: *“È vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l'uno sul petto dell'altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi”*;

- art. 64, comma 1, il quale sancisce che: *“È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini”*;

Valutato quanto esposto dalla Nobile Contrada del Nicchio e ritenendo fondata la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 9 del 18 ottobre 2024 recante numero di protocollo 81/86, l'A.D. formula la pedissequa proposta sanzionatoria, evidenziando quanto segue:

1) in riferimento al punto 1 della suddetta ordinanza ed alle eccezioni sollevate dalla Contrada, riassunte nel presente atto alle lettere a, b, c, d, e, f, g, l:

- circa l'eccezione di cui alla lettera **a del punto 1 del presente atto**, della Relazione dei Deputati della Festa costituiscono parte integrante la Relazione degli Ispettori della Pista e quella del Mossiere, unitamente agli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, sulla base dei quali è stata formulata la contestazione di addebito;

- quanto sopra esposto viene confermato anche dai Deputati della Festa che, a pagina nove (9) della propria Relazione, richiamano le Relazioni degli Ispettori della Pista e del Mossiere e le memorie delle Contrade acquisite ed allegate al suddetto atto;

Per mero tuziorismo si riporta testualmente ed integralmente quanto disposto dall'art. 92 del Regolamento:

“Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa devono rimettere all'Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito



COMUNE DI SIENA

all'organizzazione ed all'intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.

La relazione dei Deputati della Festa è l'unico documento sulla base del quale l'Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte. Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, il Mossiere o, su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Comunale, nonché i Fantini su specifici atti.

Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi”.

Dunque, l'intera vicenda è stata ricostruita in modo lineare e sulla base dell'intera documentazione che costituisce parte integrante della Relazione dei Deputati della Festa, con riscontri che si evincono dal filmato ufficiale fornito dal C.T.P.S. (video n. 24 e n. 25 allegati alla Relazione dei Deputati della Festa). Alla luce di quanto rassegnato in atti, l'eccezione formulata dalla Nobile Contrada del Nicchio è destituita di ogni fondamento rispetto ai fatti oggetto di disamina.

Quanto sopra risulta aver maggior rilievo soprattutto laddove si contesta la diversa posizione dei soggetti che hanno redatto le rispettive relazioni. Invero è la diversa angolazione del campo visivo che consente di ricostruire le diverse fasi della Mossa in modo puntuale e con una prospettiva di ampia veduta, ma soprattutto testimonia il rapporto di immedesimazione tra le relazioni del Mossiere, degli Ispettori della Pista ed infine di quella dei Deputati della Festa, della quale le prime due costituiscono parte integrante.

Si rammenta alla Nobile Contrada del Nicchio che gli Ispettori della Pista, nella propria relazione, sottolineano in modo pregnante la corretta condotta tenuta dal Mossiere, nonché la scorretta condotta tenuta dal fantino e soprattutto forniscono elementi chiari, precisi e concordanti tali da rendere la relazione dei Deputati della Festa ancora più attendibile, nell'ottica di un rapporto di integrazione ed immedesimazione tra le diverse relazioni, nella descrizione dell'evento relativo alla caduta del fantino della Contrada di Valdimontone.

Infatti la Relazione degli Ispettori della Pista testualmente recita: *“Dopo ulteriori 5 minuti, a seguito di un contatto volontario con il gomito da parte del fantino del Nicchio, il fantino del Valdimontone cade nonostante l'abbassamento prudenziale del canape da parte del mossiere;*



“ Al tempo stesso il Nicchio viene richiamato ufficialmente dal mossiere per un posizionamento, reiterato, troppo basso ”;

- in relazione alla riassunta eccezione di cui alla lettera **b del punto 1 del presente atto**, ovvero sia *“l’inesistenza di un nesso di causalità tra la condotta del Fantino Federico Guglielmi detto Tamurè e la caduta del fantino della Contrada di Valdimontone Jonatan Bartoletti detto Scompiglio”*, l’A.D. rammenta che la contestazione di addebito risulta così formulata: *“per aver il proprio fantino sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo assegnato in sorte alla Contrada di Valdimontone il cui fantino cadeva sul tufo”*.

Dunque la tesi della Nobile Contrada del Nicchio, orientata a sostenere che dallo scarto del cavallo ne sia derivata la diretta caduta del fantino della Contrada di Valdimontone, risulta essere il frutto di una ricostruzione erronea. Da una lettura integrale delle Relazioni redatte dai Deputati della Festa, dagli Ispettori della Pista e dal Mossiere, nonché da quanto emerge dalla contestazione di addebito, la *“sollecitazione non consentita”* e *“lo scarto del cavallo”* sono da ritenersi concause, preesistenti o simultanee o sopravvenute, rispetto all’azione del fantino Guglielmi, consistente quest’ultima nell’aver sporto il gomito e generato un contatto volontario nei confronti del fantino Bartoletti e la caduta di quest’ultimo. Quindi le predette concause, rispetto all’azione del fantino Guglielmi che costituisce la causa ed azione principale della caduta del fantino Bartoletti, non escludono il nesso di causalità tra l’azione (sporgere il gomito) e l’evento (caduta del fantino Bartoletti) in quanto non sono da sole sufficienti a determinare l’evento nel caso *de quo*. Invero, le predette avrebbero escluso il nesso di causalità tra azione ed evento solo se da sole sufficienti a determinare l’evento.

Appare chiaro, nel caso di specie, che la sola sollecitazione del cavallo ed il relativo scarto non sono da sole sufficienti a determinare l’evento se non vi fosse stata l’azione volontaria di sporgere il gomito verso il fantino della Contrada di Valdimontone.

Ferma l’argomentazione di cui sopra, l’A.D. ritiene che comunque e fondamentalmente la condotta del fantino Guglielmi, ovvero sia *“sporgere il gomito”*, sia vietata dall’art. 67, comma 1, del Regolamento, perché costituisce un’azione volta a percuotere e molestare il fantino Bartoletti, ciò a prescindere dalla caduta quale ulteriore conseguenza.

La condotta del fantino Guglielmi risulta essere espressione di un atto diretto in modo non equivoco a percuotere e molestare il fantino della Contrada di Valdimontone. Infatti dal video ufficiale, così



come dagli allegati video prodotti dalla Contrada, è evidente il movimento del braccio del fantino Guglielmi per effetto del quale viene colpito con il gomito il fantino Bartoletti.

- circa la riassunta eccezione di cui alla lettera **c del punto 1 del presente atto**, *repetita iuvant*, gli Ispettori della Pista, nella propria relazione, sottolineano in modo pregnante la corretta condotta tenuta dal Mossiere, nonché la scorretta condotta tenuta dal fantino e soprattutto forniscono elementi chiari, precisi e concordanti tali da rendere la relazione dei Deputati della Festa, nel rapporto di integrazione ed immedesimazione tra le stesse, ancora più precisa nella dettagliata descrizione dell'evento relativo alla caduta del fantino della Contrada di Valdimontone.

Infatti la Relazione degli Ispettori della Pista testualmente recita: *“Dopo ulteriori 5 minuti, a seguito di un contatto volontario con il gomito da parte del fantino del Nicchio, il fantino del Valdimontone cade nonostante l'abbassamento prudenziale del canape da parte del mossiere.*

“ Al tempo stesso il Nicchio viene richiamato ufficialmente dal mossiere per un posizionamento, reiterato, troppo basso”.

Inoltre dal filmato ufficiale è di palese evidenza che il fantino della Contrada di Valdimontone abbia subito un incidente, intendendosi per incidente un avvenimento inatteso che interrompe il corso di una regolare azione, così come da referto medico, allegato alla memoria fornita dalla Contrada di Valdimontone, emerge che il fantino Bartoletti abbia subito un infortunio.

Pertanto anche quest'ultima eccezione è priva di ogni fondamento in fatto ed in diritto;

- in riferimento alla riassunta eccezione di cui alla lettera **d del punto 1 del presente atto**, laddove viene sostenuto che *l'azione del fantino della Nobile Contrada del Nicchio (l'aver sporto il gomito) è da ritenersi un'azione difensiva rispetto alle paventate condotte del fantino della Contrada di Valdimontone volte ad ostacolare il fantino ed il cavallo della Nobile Contrada del Nicchio*, risulta essere emblematica l'affermazione di *“un'azione difensiva”* posta in essere dal Guglielmi, che denota una condotta voluta e, dunque, cosciente e volontaria;

- circa la riassunta eccezione di cui alla lettera **e del punto 1 del presente atto**, ossia *“la non corretta postura del Fantino della Contrada di Valdimontone e l'essere quest'ultimo athleticamente e fisicamente in difficoltà, tanto da risultare impreparato, a causa dell'infortunio subito nel corso del Palio di luglio 2024”*, questi ultimi costituiscono dei meri assiomi non corroborati da elementi probatori che avvalorino la tesi della Nobile Contrada del Nicchio, soprattutto alla luce della



documentazione medica agli atti dell'Ufficio Palio dalla quale emerge la guarigione del fantino Bartoletti e l'idoneità a svolgere l'attività di fantino;

- in relazione alla riassunta eccezione di cui alla lettera **f del punto 1 del presente atto**, *ovverosia alla legittimità della condotta del Fantino della Nobile Contrada del Nicchio, tenuto conto di tutto quanto rassegnato nella memoria difensiva e di quanto rappresentato mediante la consulenza tecnica di parte ed il pedissequo elaborato peritale - relazione tecnica-*, l'A.D. ritiene opportuno passare alla disamina di quanto rappresentato sotto due profili: legittimità e merito dell'elaborato peritale di cui alla consulenza tecnica di parte.

In via preliminare e circa la legittimità del ricorso ad una consulenza tecnica di parte l'A.D. rileva quanto segue:

1) **Il consulente tecnico di parte (CTP)** è un professionista individuato da una delle parti in causa di un processo giudiziario, per affiancare il CTU, consulente tecnico d'ufficio, al fine di redigere perizie inerenti al processo e di rispondere ai quesiti tecnici posti dal giudice. Ai sensi dell'art. 201 del codice di procedura civile, il giudice, dopo aver nominato il consulente tecnico d'ufficio, indica alle parti un termine entro cui nominare un loro **tecnico di parte**, ovvero un CTP. Nello specifico, i **consulenti tecnici di parte** affiancano il CTU sostenendo o criticando le osservazioni da lui fornite, in base alle proprie conoscenze di un determinato settore tecnico. La nomina dei **consulenti tecnici di parte** non è obbligatoria, è una facoltà della singola parte, che può decidere se avvalersi o meno della **consulenza di parte** del consulente. Proprio per questo motivo, il **consulente tecnico di parte**, non deve prestare giuramento e può rinunciare all'incarico anche senza fornire una valida motivazione, cosa che non può fare però il consulente tecnico d'ufficio.

Il consulente tecnico di parte redige una **perizia tecnica di parte**, ovvero una relazione tecnica scritta, come nel caso di specie, eseguita, per l'appunto, da un professionista esperto, che ha come fine quello di tutelare, all'interno di un processo civile, una parte in causa, nell'ambito di una Consulenza Tecnica d'Ufficio. È utile osservare come il CTU è nominato dal giudice, lavora al suo fianco e ha il compito di rispondere ai quesiti ritenuti utili a chiarire le posizioni delle parti, in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Il CTP, invece, è un esperto nominato dalle parti in causa e non dal giudice. Il CTU è *super partes* ed ha un ruolo di garanzia, mentre il CTP è ovviamente di parte ed ha un incarico di tipo



contrattuale. Il CTU deve prestare giuramento di verità e deve svolgere accuratamente il proprio incarico, deve dire sempre il vero e non può mai dire il falso.

Il CTP non ha tale obbligo, ovviamente non può mai dire il falso ma potrebbe tacere il vero: nella scrittura del proprio parere tecnico, infatti, tutela il suo cliente e non è obbligato a dire cose che potrebbero danneggiarlo.

Tanto premesso, l'A.D. sottolinea come nel caso *de quo* non penda un procedimento civile e, dunque, non si comprendono, considerata la particolare regolamentazione del Palio, le ragioni di tale scelta da parte della Nobile Contrada del Nicchio.

Risulta, inoltre, estraneo all'A.D. il quesito su cui si fonda la relazione tecnica resa dal consulente, così come si evidenzia che trattasi di consulenza tecnica di parte e di relazione tecnica di parte tese a tutelare il proprio cliente, e non certo di relazione tecnica resa da un consulente *super partes* come il CTU nominato da un Giudice.

Nel merito e ferma la preliminare eccezione, l'A.D. osserva che la relazione tecnica di parte analizza elementi riconducibili esclusivamente all'atteggiamento ed alle caratteristiche dei cavalli senza tener minimamente conto della chiara immagine visibile dal filmato prodotto dalla Contrada (allegati 14 e 15 alla memoria presentata dalla Contrada), dalla quale emerge il movimento del braccio del fantino Guglielmi per effetto del quale viene colpito con il gomito il fantino Bartoletti. Alla luce di quanto esposto, si evidenzia, tra l'altro, che il consulente non si è chiesto quali potessero essere le reazioni del Barbero della Contrada di Valdimontone nel momento in cui il proprio fantino viene colpito dal fantino della Nobile Contrada del Nicchio.

Quanto sopra, sia per le questioni preliminari che di merito e sebbene nulla si eccepisca sulla professionalità e competenza del consulente tecnico in materia, esclude la necessità di fare affidamento sulla relazione tecnica per il presente procedimento.

Nel contempo è doveroso sottolineare come questa Amministrazione abbia apprezzato l'atteggiamento tenuto dalla Dirigenza della Nobile Contrada del Nicchio circa l'autoregolamentazione (e per certi versi l'autotutela) a cui ha fatto ricorso in merito a un episodio occorso nel Palio di luglio di quest'anno rispetto al condiviso obiettivo di tutelare la Festa, ma nel contempo l'iniziativa di ricorrere ad una consulenza tecnica di parte, nel caso *de quo*, appare stridente con il principio di ricorrere all'autoregolamentazione già adottato dalla Contrada;



- in riferimento alla riassunta eccezione di cui alla lettera **g del punto 1 del presente atto**, ossia il ritenere la condotta del fantino (sporgere il gomito) un comportamento privo di disvalore e mai punito nella storia della Giustizia Paliesca, si rammenta che per le modalità con cui è stata posta in essere, ampiamente argomentate nelle suddette relazioni ed in particolare in quella degli Ispettori della Pista, quanto sostenuto dalla Contrada non è da condividersi proprio per la natura del gesto e per le considerazioni già esposte.

2) In riferimento al punto 2 della suddetta ordinanza ed alle eccezioni sollevate dalla Contrada, riassunte nel presente atto alle lettere a, b, c:

- della Relazione dei Deputati della Festa costituiscono parte integrante la Relazione degli Ispettori della Pista e quella del Mossiere, unitamente agli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, sulla base dei quali è stata formulata la contestazione di addebito;
- quanto sopra esposto viene confermato anche dai Deputati della Festa che, a pagina nove (9) della propria Relazione, richiamano le Relazioni degli Ispettori della Pista e del Mossiere e le memorie delle Contrade acquisite ed allegate al suddetto atto;

Per mero tuziorismo si riporta testualmente ed integralmente quanto disposto dall'art. 92 del Regolamento:

“Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa devono rimettere all'Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all'organizzazione ed all'intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.

La relazione dei Deputati della Festa è l'unico documento sulla base del quale l'Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte. Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, il Mossiere o, su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Comunale, nonché i Fantini su specifici atti.



Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi”.

Dunque, l'intera vicenda è stata ricostruita in modo lineare e sulla base dell'intera documentazione che costituisce parte integrante della Relazione dei Deputati della Festa, con riscontri che si evincono dal filmato ufficiale fornito dal C.T.P.S. (video n. 24 e n. 25 allegati alla Relazione dei Deputati della Festa). Alla luce di quanto appena rassegnato in atti, l'eccezione formulata dalla Nobile Contrada del Nicchio è destituita di ogni fondamento rispetto ai fatti oggetto di disamina. Quanto sopra risulta aver maggior rilievo soprattutto laddove si contesta l'imparzialità del Mossiere rispetto alla oggettività dei Deputati della Festa.

L'A.D. evidenzia alla Nobile Contrada del Nicchio che gli Ispettori della Pista e i Deputati della Festa, nelle proprie relazioni, sottolineano la corretta condotta tenuta dal Mossiere, nonché la scorretta condotta tenuta dal fantino della Nobile Contrada del Nicchio e soprattutto forniscono elementi chiari, precisi e concordanti tali da fornire una precisa e dettagliata descrizione dell'evento di cui al punto 2 della contestazione di addebito del 18 ottobre 2024.

Infatti la Relazione degli Ispettori della Pista testualmente recita:

“Al tempo stesso il Nicchio viene richiamato ufficialmente dal mossiere per un posizionamento, reiterato, troppo basso”.

Inoltre, la Relazione dei Deputati della Festa, precisa: **“Nella parte alta il fantino della Nobile Contrada del Nicchio ha ricevuto un avvertimento e un richiamo ufficiale da parte del mossiere, in quanto, pur mantenendo il proprio posto, spingeva la rivale Contrada di Valdimontone verso il basso con conseguente compressione delle altre Contrade”.**

Infine la Relazione del Mossiere specifica, vista la posizione privilegiata di quest'ultimo sul Verrocchio ed a poca distanza dallo schieramento dei cavalli al canape, che vi è stato:

Un avvertimento ed un richiamo ufficiale al fantino del Nicchio per il continuo disturbo e schiacciamento di tutte le Contrade verso il basso, compromettendo, quindi, anche la stabilità delle posizioni.”

Circostanze, quelle che emergono da tutte e tre le relazioni, che fugano ogni dubbio sulla condotta tenuta dal fantino della Nobile Contrada del Nicchio, confermate tra l'altro dal video ufficiale fornito dal C.T.P.S.

Quindi da quanto sopra esposto, da quanto emerge dalle tre relazioni, nonché dal video ufficiale, l'A.D. rileva l'incontestabile condotta tenuta dal fantino Guglielmi e dalla Contrada, consistente

nell'essere gli artefici della situazione di grande confusione, sebbene alla medesima abbiano concorso nella parte bassa del canape anche altre contrade ma della quale, per la maggior parte delle fasi della Mossa, la responsabilità è riconducibile alla Contrada ed al proprio fantino.

3) Circa l'eccezione relativa all'insussistenza della responsabilità di cui all'art.101 del Regolamento ed alle altre circostanze riassunte al **punto 3 del presente atto**.l'A.D. rileva:

- che l'eccezione relativa alla non attribuibilità di responsabilità alla Contrada per la condotta del proprio fantino, in quanto alcun incidente, tumulto, turbamento o pregiudizio al regolare svolgimento del Palio si siano configurati, non esclude la configurabilità della responsabilità a carico della Contrada, così come previsto dall'art.101 del Regolamento, anche qualora vi sia *"qualsiasi atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione del Palio in ogni suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio"*. Dunque trattasi di responsabilità che sussiste anche qualora vi siano **atti idonei potenzialmente ad arrecare pregiudizio** al regolare svolgimento della celebrazione del Palio, anche se di fatto tale pregiudizio non viene arrecato. Inoltre la predetta responsabilità risulta essere un consolidato Istituto Giuridico radicato nel Diritto Paliesco in quanto presente sia nel Regolamento, deliberato in Consiglio Comunale con deliberazione n.99 del 17.6.2019 e n. 224 del 28.11.2019, sia nel precedente Regolamento;

- infine, che rientra nel *modus operandi* di questa Amministrazione Comunale attenersi ai precedenti sanzionatori, essendo necessario tuttavia ponderare la relativa sanzione rispetto alle condotte e alle circostanze in concreto verificatesi.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101 e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a carico della Nobile Contrada del Nicchio per essersi resa responsabile *ex art.* 101, commi 1 e 2, del Regolamento della condotta tenuta dal proprio fantino in occasione del Palio.



P.Q.M.

- propone di comminare alla Nobile Contrada del Nicchio la sanzione di **una (1) deplorazione** per la condotta di cui al punto 1 e di **una (1) deplorazione** per la condotta di cui al punto 2 dell'ordinanza n. 9 prot.81786, sotto meglio dettagliate ai numeri 1 e 2, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile delle seguenti condotte tenute dal proprio fantino:

1) per aver sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo assegnato in sorte alla Contrada di Valdimontone il cui fantino cadeva sul tufo.

La condotta di cui sopra risulta tale da configurare la responsabilità *ex art.* 101, comma 2, del Regolamento a carico della Contrada, in quanto la predetta condotta ha arrecato pregiudizio al regolare svolgimento del Palio;

2) per aver, durante le fasi della Mossa, svolto un'azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il Mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale al fantino della Nobile Contrada del Nicchio.

La condotta di cui sopra risulta tale da configire la responsabilità *ex art.* 101, commi 1 e 2, del Regolamento a carico della suddetta Contrada, poiché costantemente orientata ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio.

- propone di sanzionare, *ex art.* 99 del Regolamento, il fantino Federico Guglielmi come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta



di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex art.* 98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 8 novembre 2024

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano

